

Dott. Enrico Fumo
Notaio in Treviso
Via Turazza 9 - Tel. 411758 Fax 411978

Repertorio n.72812

Raccolta n. 21100

Repubblica Italiana

Atto costitutivo dell'associazione:

"CURIA MERCATORUM TREVISO"

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno sette
del mese di settembre

7 settembre 1995

In Treviso, Piazza Borsa, nei locali al secondo piano
no della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Treviso.

Avanti a me dott. ENRICO FUMO, Notaio in Treviso, i-
scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso,
sono presenti i Signori:

1) - ZANINI GIUSEPPE, nato a Trevignano il 6 ottobre
1940, residente in Treviso, Via Stangade n.12, indu-
striale;

il quale interviene al presente atto nella sua veste
di Presidente pro-tempore della:

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANO AGRICOLTURA
TREVISO" con sede in Treviso, Piazza Borsa,

2) - SALVADORI RENATO, nato a Villorba il 28 dicem-
bre 1952, residente a Mogliano Veneto, località Cam-
pocroce, Via Molino n.28/B, commerciante;

il quale interviene al presente atto nella sua veste
di Presidente pro-tempore della:

REGISTRATO A TREVISO

IL 18.09.1995
Al. n° 3529 Mod. 71M
Esate L. 155000
di cui L.



"ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO" con sede in Treviso, Via Turazza n. 7/a;

3) - GEMIN ARMIDO, nato a Vedelago il 24 febbraio 1940, ivi residente, frazione Casacorba, Via S. Brigida n.13, coltivatore diretto;

il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente pro-tempore della associazione:

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI - TREVISO" con sede in Treviso, Via Castellana n. 17,

4) - DE STEFANI LINO, nato a Spresiano il 16 settembre 1943, residente a Lovadina di Spresiano, Via Bardador n.14, artigiano;

il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente pro-tempore della:

"CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA MARCA TREVIGIANA" di TREVISO con sede in Treviso, Via Bastia n. 40;

5) - FRATE Geom.BRUNO, nato a Nervesa della Battaglia il 1° agosto 1927, residente a Spresiano, Via Marconi n.1, geometra;

il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente pro-tempore della:

"ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TREVISO " con sede in Treviso, Via Tol-

pada n. 20;

6) - BERNINI dr.CESARE nato a Cavacurta (Milano) il 28 dicembre 1951, domiciliato per la carica ove appresso, industriale;

il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore dell'unione, debitamente autorizzato in rappresentanza della associazione:

"UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO - UNINDUSTRIA TREVISO" con sede operativa in Treviso, Piazza S.Andrea n. 10 e di rappresentanza in Treviso, Piazza Garibaldi n. 13;

7) - BELLUSSI Dott.AGOSTINO, nato a Conegliano il 20 giugno 1939, residente a Vazzola, frazione Tezze, Borgo Bellussi n.22, imprenditore agricolo;

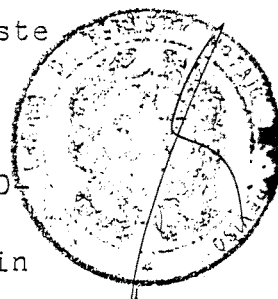
il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente pro-tempore della associazione:

"UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI - TREVISO" con sede in Treviso, Via Cadorna n. 10.

8) - CECCHIN GABRIELLA, nata a Vicenza il 7 marzo 1941, residente in Vittorio Veneto, Via Piai n.99, agente immobiliare;

la quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente pro-tempore della associazione:

"FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI - F.I.A.I.P. PROVINCIA DI TREVISO" con sede in



Treviso, Borgo Cavalli n. 12;

9) - VECCHIATI Geom.GIANCARLO, nato a Treviso il 15 marzo 1938, ivi residente, Via Piave n.37 geometra il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente pro-tempore della:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI - ANACI" TREVISO con sede in Treviso, Via Marconi n. 21.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e veste io Notaio sono certo, i quali, d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1°

Tra le associazioni e gli organismi in comparsa indicati e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso (associato di diritto) è costituita una associazione denominata:

"CURIA MERCATORUM TREVISO" che avrà sede in Treviso presso i locali della Camera di Commercio diTreviso.

ARTICOLO 2°

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

a) - promuovere il ricorso all'arbitrato ed alle

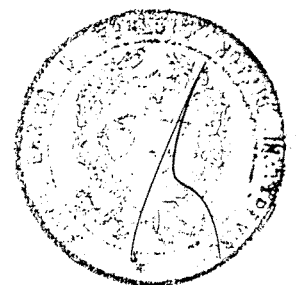
- tecniche, cosiddette ADR, di prevenzione e risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria;
- b) - fornire i servizi di cui al Regolamento Mediazione/Arbitrato;
 - c) - curare la predisposizione e la diffusione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - d) - promuovere ed organizzare forme di controllo e stigmatizzazione di clausole inique ricorrenti in contratti standard.

L'associazione potrà svolgere tutte le azioni opportune e necessarie per il conseguimento delle proprie finalità, comprese le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi.

Essa potrà, in particolare, intrattenere rapporti con Enti pubblici e privati ed assumere partecipazioni ed interessenze in altri organismi associativi o societari.

ARTICOLO 4°

L'associazione è disciplinata, oltre che dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, dallo statuto e dall'allegato Regolamento Mediazione/Arbitrato, che in uno, firmati dalle parti e da me No-



taio, si allegano al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà dei comparenti che dichiarano di essere a conoscenza del contenuto.

ARTICOLO 5°

Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Collegio dei Revisori dei conti
- e) la Corte per la Risoluzione delle Controversie
- f) la Commissione per i Contratti - Tipo e le Clausole Inique

In deroga a quanto previsto dallo statuto come sopra allegato, in carica fino alla prima assemblea degli associati, che provvederà alla nomina delle cariche statutarie, viene nominato Presidente pro-tempore dell'associazione il Signor Zanini Giuseppe, nato a Trevignano il 6 ottobre 1940, residente in Treviso, Via Stangade n.12, che presente, accetta, al quale viene dato mandato di raccogliere le adesioni, effettuare operazioni bancarie, incassare le quote di ingresso, che vengono fissate in 1.000.= (mille) ECU.

Il presidente pro-tempore Signor Zanini Giuseppe viene delegato ad introdurre nel presente atto e

nell'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti in sede di eventuale richiesta di riconoscimento dell'associazione.

ARTICOLO 6°

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della costituita associazione.

Vengono delegati i Signori Zanini Giuseppe e Bernini Cesare, per la sottoscrizione marginale dei fogli intermedi del presente atto e dello statuto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i quali, a mia domanda lo approvano.

Si compone di tre fogli dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completati di mio pugno su pagine intere sette e parte della presente.

FIRMATO:

Zanini Giuseppe

Salvadori Renato

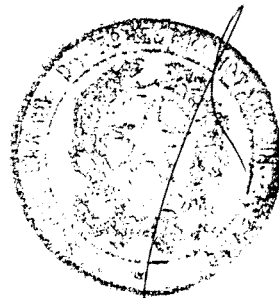
Gemin Armido

De Stefani Lino

Frate Bruno

Bernini Cesare

Bellussi Agostino



Cecchin Gabriella

Vecchiati Giancarlo

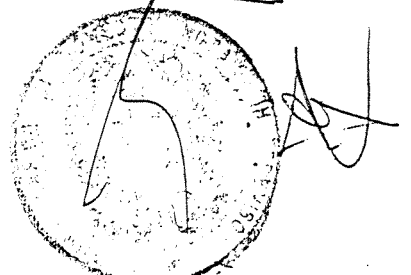
ENRICO FUMO Notaio.

Allegato "A" dell'atto N° 2100 di Raccolta

CURIA MERCATORUM

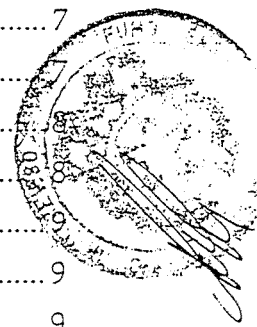
TREVISO

STATUTO



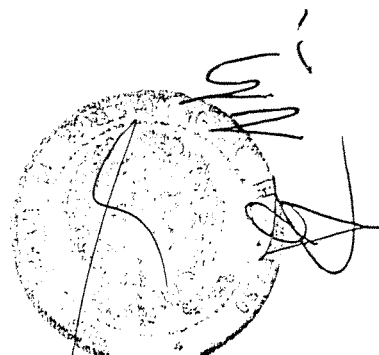
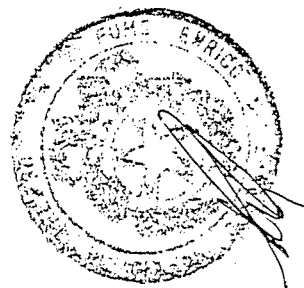
INDICE

1.	GENERALITÀ	4
2.	FINALITÀ ASSOCIATIVE	4
3.	ASSOCIATI	4
	a) Requisiti	4
	b) Acquisto della qualifica di associato	5
	c) Diritti ed obblighi dell'associato	5
	d) Perdita della qualifica di associato	5
4.	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	5
5.	L'ASSEMBLEA	6
	a) Compiti dell'Assemblea	6
	b) Partecipazione all'Assemblea	6
	c) Convocazione all'Assemblea	6
	d) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	6
6.	IL PRESIDENTE	7
7.	IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	7
	a) Compiti del Consiglio d'Amministrazione	7
	b) Composizione del Consiglio d'Amministrazione	7
	c) Attività del Consiglio d'Amministrazione	7
8.	IL COLLEGIO DEI REVISORI	9
	a) Compiti del Collegio dei Revisori	9
	b) Composizione del Collegio dei Revisori	9
9.	LA CORTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
	a) Compiti della Corte	9
	b) Composizione della Corte	10
	c) Attività della Corte	10
	d) Segretariato della Corte	10



Handwritten signature and initials.

10.	LA COMMISSIONE PER I CONTRATTI-TIPO E LE CLAUSOLE INIQUE	10
a)	Compiti della Commissione Contratti	10
b)	Composizione della Commissione Contratti	11
c)	Attività della Commissione Contratti	11
d)	Segreteria della Commissione Contratti	11
11.	PATRIMONIO E MEZZI	11
12.	BILANCIO	11
13.	SEGRETERIA - DIREZIONE	12
14.	DURATA	12



1. GENERALITÀ

- 1.1. Il presente Statuto disciplina l'associazione "Curia Mercatorum Treviso" (in seguito, l'"Associazione"). Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

2. FINALITÀ ASSOCIATIVE

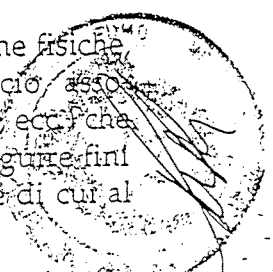
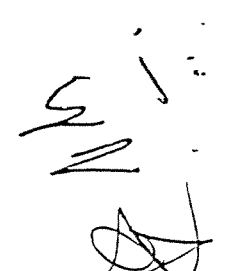
- 2.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

- i) promuovere il ricorso all'arbitrato ed alle tecniche, cosiddette ADR, di prevenzione e risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria;
- ii) fornire i servizi di cui all'allegato Regolamento Mediazione/Arbitrato;
- iii) curare la predisposizione e la diffusione di contratti-tipo fra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- iv) promuovere ed organizzare forme di controllo e stigmatizzazione di clausole inique ricorrenti in contratti standard.

- 2.2. L'Associazione potrà svolgere tutte le azioni opportune e necessarie per il conseguimento delle proprie finalità, comprese le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi; essa potrà, in particolare, intrattenere rapporti con enti pubblici e privati ed assumere partecipazioni ed interessenze in altri organismi associativi o societari.

3. ASSOCIATI

a) *Requisiti*

- 3.1. Possono acquistare la qualifica di associato tutti i soggetti non persone fisiche pubblici o privati, italiani o stranieri, (quali camere di commercio, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali o loro associazioni, ecc.) che, indipendentemente dalla forma assunta rappresentino, senza perseguire fini di lucro, interessi di collettività ed abbiano finalità comuni a quelle di cui al precedente art. 2.
- 3.2. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso (in seguito, la "Camera di Commercio") è associato di diritto.
- 
- 

b) *Acquisto della qualifica di associato*

3.3. L'ammissione dell'associato è deliberata, su richiesta scritta dell'interessato, dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei presupposti sopra previsti e dell'avvenuto versamento a favore dell'Associazione di una quota d'ingresso pari a ECU 1.000 (mille).

c) *Diritti ed obblighi dell'associato*

3.4. Ogni associato gode dei diritti e deve rispettare gli obblighi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

3.5. È comunque dovere dell'associato quello di attivarsi fattivamente per la massima realizzazione delle finalità dell'Associazione.

d) *Perdita della qualifica di associato*

3.6. La qualifica di associato si perde per recesso e per esclusione.

3.7. Il recesso va comunicato, con preavviso di almeno mesi 6 (sei) al Consiglio d'Amministrazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno. Il recesso non è comunque ammesso prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ammissione.

3.8. L'associato può essere escluso per violazioni ai suoi obblighi cui non ponga rimedio entro un termine ragionevole o altri gravi motivi, con delibera motivata del Consiglio d'Amministrazione.

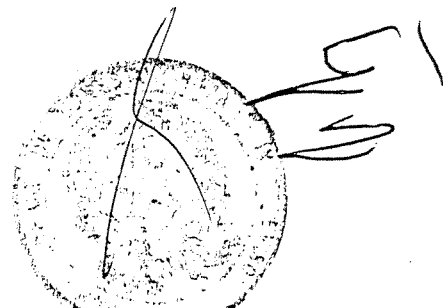
4. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1. Sono organi dell'Associazione:

- i) l'Assemblea;
- ii) il Presidente;
- iii) il Consiglio d'Amministrazione;
- iv) il Collegio dei revisori dei conti;
- v) la Corte per la Risoluzione delle Controversie (in seguito, la "Corte");
- vi) la Commissione per i Contratti-tipo e le Clausole Inique (in seguito, la "Commissione Contratti").



A handwritten signature, possibly "A. J.", written in dark ink.



5. L'ASSEMBLEA

a) *Compiti dell'Assemblea*

5.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa ha competenza su tutte le materie che non siano competenza degli altri organi dell'Associazione. In particolare, l'Assemblea:

- i) delibera sulle modifiche dello Statuto, fermo quanto previsto all'art. 5.9;
- ii) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- iii) fissa il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e nomina detti componenti, fermo quanto previsto all'art. 7.2;
- iv) nomina i membri del Collegio dei Revisori, fermo quanto previsto all'art. 8.2;
- v) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- vi) delibera su ogni altro argomento a carattere straordinario relativo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione;
- vii) delibera i compensi degli organi dell'Associazione.

b) *Partecipazione all'Assemblea*

5.2. L'Assemblea è composta dagli associati in persona dei legali rappresentanti o loro delegati.

c) *Convocazione all'Assemblea*

5.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- i) almeno una volta all'anno —entro il 31 marzo— per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- ii) quando il Consiglio d'Amministrazione ne ravvisi la necessità;
- iii) quando vi sia richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.

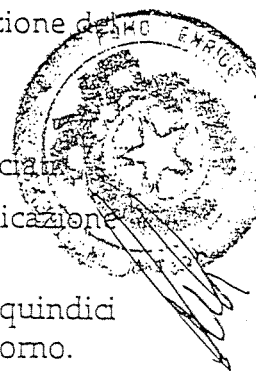
5.4. La convocazione deve comunque contenere l'ordine del giorno e l'indicazione delle maggioranze richieste per l'eventuale approvazione.

5.5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato almeno quindici giorni liberi prima, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

d) *Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*

5.6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli associati.

5.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da suo designato. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal rappresentante più anziano degli associati.



- 5.8. Il segretario dell'Assemblea è scelto dal presidente dell'Assemblea fra i partecipanti dell'assemblea stessa.
- 5.9. L'Assemblea delibera, riferimento fatto agli associati votanti:
- i) con il voto favorevole della Camera di Commercio e di almeno i due terzi degli altri associati sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
 - ii) a maggioranza semplice in tutti gli altri casi.
- 5.10. Ogni associato ha diritto a un voto, che può essere espresso anche da altri in forza di delega scritta. Nessun associato può esprimere, oltre al suo, più di un voto per delega.
- 5.11. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

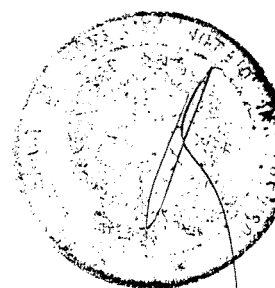
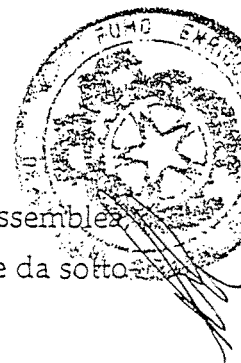
6. IL PRESIDENTE

- 6.1. Il Presidente dell'Associazione ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi. Egli rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio.
- 6.2. Il Presidente dell'Associazione può delegare, in via transitoria, parte dei suoi compiti ad uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni s'intendono delegate al membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.
- 6.3. Il Presidente è il presidente pro-tempore della Camera di Commercio.

7. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

a) *Compiti del Consiglio d'Amministrazione*

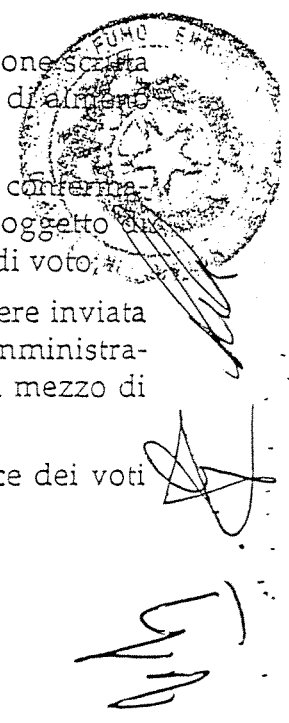
- 7.1. Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di:
- i) attuare le finalità dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea;
 - ii) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.
 - iii) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
 - iv) nominare i componenti della Corte e della Commissione Contratti.



b) *Composizione del Consiglio d'Amministrazione*

- 7.2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di consiglieri da 2 (due) a 8 (otto) di cui almeno metà scelti fra nominativi designati dalla Camera di Commercio.
- 7.3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e può esser riconfermato in tutto o in parte alla scadenza del mandato.
- 7.4. I consiglieri che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare saranno sostituiti con il medesimo criterio di cui al comma primo del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.
- 7.5. Non può essere nominato consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 7.6. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 7.7. Il direttore della segreteria dell'Associazione svolge funzioni di segretario del Consiglio d'Amministrazione.
- 7.8. Il Segretario Generale della Camera di Commercio partecipa al Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive.

c) *Attività del Consiglio d'Amministrazione*

- 7.9. Il Consiglio d'Amministrazione determina le regole organizzative della propria attività, in particolare relative all'adozione delle delibere di competenza.
- 7.10. In ogni caso:
- i) le deliberazioni possono essere adottate sia in sede di riunione del Consiglio d'Amministrazione che su consultazione scritta;
 - ii) la riunione del Consiglio d'Amministrazione o la consultazione scritta vengono indette dal Presidente su sua iniziativa o su quella di almeno due consiglieri;
 - iii) i consiglieri sono informati per iscritto (anche a mezzo fax da confermarsi con lettera raccomandata) con ragionevole anticipo dell'oggetto di ogni delibera per la quale venga richiesta la loro espressione di voto;
 - iv) l'espressione di voto in caso di consultazione scritta può essere inviata con ogni mezzo scritto utile al segretario del Consiglio d'Amministrazione (se inviata per fax, deve essere seguita da conferma a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno);
 - v) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 

8. IL COLLEGIO DEI REVISORI

a) *Compiti del Collegio dei Revisori*

8.1. Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo della contabilità, dei bilanci e di accertamento della consistenza di cassa.

b) *Composizione del Collegio dei Revisori*

8.2. Il Collegio dei Revisori è composto da un presidente designato dalla Camera di Commercio, da 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

8.3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e può esser riconfermato in tutto o in parte alla scadenza del mandato.

8.4. I membri del Collegio dei Revisori che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare saranno sostituiti con il medesimo criterio di cui al comma primo del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

8.5. Non può essere nominati membri del Collegio dei Revisori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

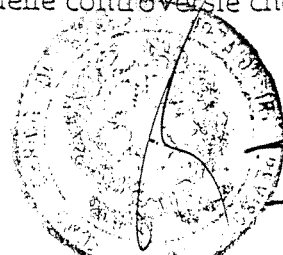
9. LA CORTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

a) *Compiti della Corte*

9.1. La Corte ha il compito di assicurare il raggiungimento delle finalità associative di cui ai punti i) e ii) dell'art. 1.2.

In particolare, la Corte:

- i) amministra le procedure regolate dall'apposito "Regolamento di Mediazione ed Arbitrato della Curia Mercatorum Treviso", che la Corte ha facoltà di modificare all'occorrenza, previo parere vincolante del Consiglio d'Amministrazione;
- ii) sovrintende agli elenchi di mediatori e arbitri, che debbono avere le caratteristiche richieste per esercitare le funzioni di mediatore o arbitro previste da detto Regolamento;
- iii) designa, su richiesta, mediatori o arbitri in procedimenti non regolati dal Regolamento, come pure arbitratori, periti contrattuali, conciliatori.
- iv) cura l'organizzazione scientifica di incontri e corsi di formazione ed aggiornamento in tema di tecniche di risoluzione delle controversie che l'Associazione decida di organizzare.



b) Composizione della Corte

- 9.2. La Corte è composta da 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone di provata esperienza nel campo giuridico e commerciale.
- 9.3. Ciascun membro della Corte dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
- 9.4. I membri della Corte che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare saranno sostituiti con il medesimo criterio di cui all'articolo 9.2.
- 9.5. La Corte elegge fra i suoi componenti un Presidente, il quale ha la responsabilità generale per l'attività della Corte.

c) Attività della Corte

- 9.6. La Corte determina autonomamente le regole organizzative della propria attività, in particolare quelle relative l'adozione delle delibere di competenza.
- 9.7. In ogni caso:
- i) le deliberazioni possono essere adottate sia in sede di riunione della Corte che su consultazione scritta;
 - ii) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei voti dei membri della Corte. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Corte;
 - iii) i membri della Corte sono informati per iscritto (anche a mezzo fax da confermarsi con lettera raccomandata) con ragionevole anticipo dell'oggetto di ogni delibera per la quale venga richiesta la loro espressione di voto;
 - iv) il Presidente della Corte, o su sua delega scritta qualsiasi altro membro della Corte, può adottare tutte le decisioni urgenti in nome della Corte.

d) Segretariato della Corte

- 9.8. La segreteria dell'Associazione assolve le funzioni di Segretariato della Corte.
10. LA COMMISSIONE PER I CONTRATTI-TIPO E LE CLAUSOLE INIQUE

a) Compiti della Commissione Contratti

- 10.1. La Commissione Contratti ha il compito di assicurare il raggiungimento delle finalità associative di cui ai punti iii) e iv) dell'art. 1.2.



b) Composizione della Commissione Contratti

- 10.2. La Commissione Contratti è composta da 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone di provata esperienza nel campo giuridico e commerciale.
- 10.3. Ciascun membro della Commissione Contratti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
- 10.4. I membri della Commissione Contratti che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare saranno sostituiti con il medesimo criterio di cui all'articolo 10.2.
- 10.5. La Commissione Contratti elegge fra i suoi componenti un Presidente, il quale ha la responsabilità generale per l'attività della Commissione.

c) Attività della Commissione Contratti

- 10.6. La Commissione Contratti determina autonomamente, previo parere non vincolante dell'Assemblea, le regole organizzative della propria attività.

d) Segreteria della Commissione Contratti

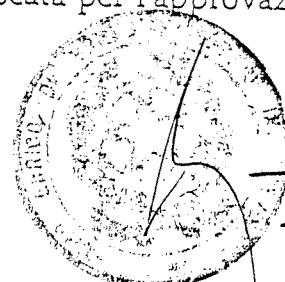
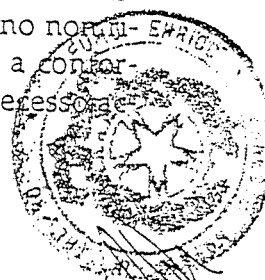
- 10.7. La segreteria dell'Associazione assolve le funzioni di segretaria della Commissione Contratti.

11. PATRIMONIO E MEZZI

- 11.1. Il patrimonio dell'Associazione è identificato in conformità alle norme del codice civile italiano in materia di associazioni.
- 11.2. La Camera di Commercio assicura, con utilizzo delle proprie strutture, i locali, il personale, e quanto altro necessario per la gestione corrente dell'Associazione.
- 11.3. Gli associati possono comunque essere chiamati a finanziare l'attività dell'Associazione, se così stabilito dall'Assemblea. Tali contributi s'intendono non ripetibili, neppure in caso di recesso dell'associato, il quale è tenuto a conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea in materia sino a quando il recesso non acquista efficacia.

12. BILANCIO

- 12.1. I bilanci devono essere predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e depositati presso la segreteria dell'Associazione, previo controllo dei Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
- 12.2. L'anno sociale coincide con l'anno solare.



13. SEGRETERIA - DIREZIONE

- 13.1. La Camera di Commercio ospita presso la propria sede l'Associazione ed il suo l'ufficio di segreteria garantendo tutti i mezzi necessari per il suo funzionamento, se non altrimenti sussistenti.
- 13.2. L'ufficio di segreteria è retto da un funzionario della Camera di Commercio di idonea qualifica e personalità, nominato dalla Camera di Commercio, con funzioni di Direttore. Il Direttore può essere sostituito se il Consiglio d'Amministrazione esprime il proprio non gradimento.

14. DURATA

- 14.1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- 14.2. L'Associazione si scioglie:
- i) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
 - ii) per deliberazione dell'Assemblea.
- 14.3. In caso di scioglimento, l'attività dell'Associazione sarà proseguita dalla Camera di Commercio ed il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto alla Camera di Commercio.

ALLEGATO: Regolamento Mediazione/Arbitrato

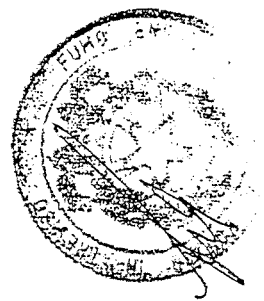
Luigi Zamini

Carlo Amici, Giuseppe Caporin
Pancrazio Cecchi
Francesco R...
Anna Maria



CURIA MERCATORUM TREVISO

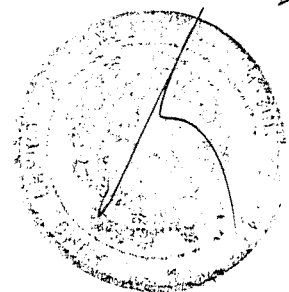
REGOLAMENTO
MEDIAZIONE/ARBITRATO



My

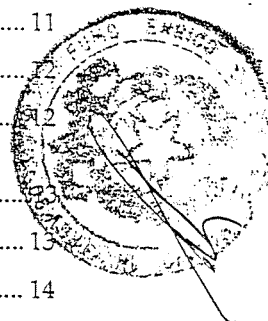
1995

Favini



SOMMARIO

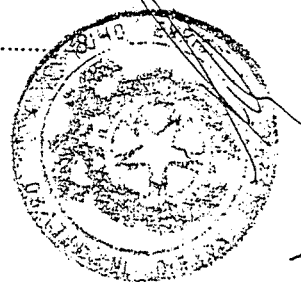
Introduzione	4
CLAUSOLA TIPO	7
Parte I. DISPOSIZIONI GENERALI	8
Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento	8
Articolo 2. Amministrazione della procedura	8
Articolo 3. Mediatori ed Arbitri	8
Articolo 4. Consulenti e difensori	10
Articolo 5. Comunicazioni	10
Articolo 6. Segretezza	10
Articolo 7. Spese della procedura	11
Articolo 8. Composizione extra-procedurale della controversia	11
Articolo 9. Lacune ed interpretazione del Regolamento	12
Articolo 10. Entrata in vigore e durata del Regolamento	12
Parte II. LA PROCEDURA	13
Articolo 11. Avvio della Procedura. La Domanda	13
Articolo 12. La Risposta	14
Articolo 13. Replica	14
Articolo 14. Determinazione di tipo e sede della procedura	15
Articolo 15. Misure cautelari o provvedimenti d'urgenza	15
Parte III. (i) FASE DI MEDIAZIONE	16
Articolo 16. Designazione del Mediatore e trasmissione del fascicolo	16
Articolo 17. Procedura	16
Articolo 18. Cessazione della Fase di Mediazione	17
Articolo 19. Cessazione per raggiunto accordo	17
Articolo 20. Cessazione per mancato accordo	17



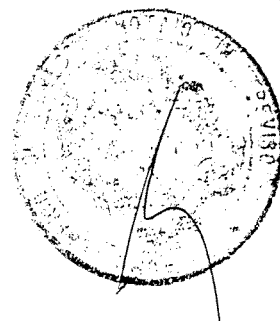
11/5

11/5

Articolo 21.	Spese della Fase di Mediazione	18
Articolo 22.	Carattere riservato della Fase di Mediazione. Preclusioni	18
Articolo 23.	Incompatibilità del Mediatore	18
Parte IV.	(ii) FASE ARBITRALE	19
Articolo 24.	Arbitrato Rapido ed Arbitrato Ordinario	19
Articolo 25.	Scritture di precisazione	19
Articolo 26.	Ulteriori precisazioni, richieste, deduzioni e produzioni	20
Articolo 27.	Spese della Fase Arbitrale (prima determinazione)	20
Articolo 28.	Designazione del Tribunale Arbitrale e trasmissione del fascicolo	20
Articolo 29.	Sede dell'arbitrato	21
Articolo 30.	Svolgimento dell'Arbitrato Rapido	21
Articolo 31.	Svolgimento dell'Arbitrato Ordinario	21
	a) Atto di missione	21
	b) Istruttoria	22
Articolo 32.	Termini e norme per la decisione	23
Articolo 33.	Progetto di lodo e determinazione finale delle spese	23
Articolo 34.	Redazione del lodo	23
Articolo 35.	Comunicazione del lodo	24
Articolo 35.	Impugnazione del lodo	24
TARIFFA		25
INDICE ANALITICO		



[Handwritten signature]



Introduzione

1. Nel 1995 è stata costituita a Treviso la Curia Mercatorum, un'associazione senza scopo di lucro per lo studio e la diffusione delle tecniche di risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria.

Nell'ambito della Curia Mercatorum opera la Corte per la Risoluzione delle Controversie che come principale scopo ha quello di amministrare la procedura disciplinata dal presente Regolamento. La Corte in quanto tale non svolge attività diretta di mediatore o arbitro.

2. Tale procedura si sviluppa in due fasi:
 - (a) una prima fase di *mediazione*; ed in caso d'insuccesso della stessa, sempre che le parti non si accordino altrimenti,
 - (b) una successiva fase *arbitrale*, diversificata a seconda che il valore della controversia sia inferiore o superiore a 100 milioni di lire
 - (b1) in una *procedura "rapida"* caratterizzata da procedura semplificata, eminentemente orale, tempi rapidi, arbitro unico, decisione secondo equità;
 - (b2) in una *procedura "ordinaria"*, modulata secondo canoni più tradizionali (decisione secondo diritto, tempi più lunghi, possibilità che il collegio arbitrale sia composto da più persone, ...)

Le fasi di mediazione e di arbitrato sono necessariamente consequenziali solo se le parti non si accordano altrimenti. Esse infatti possono optare per l'esperimento

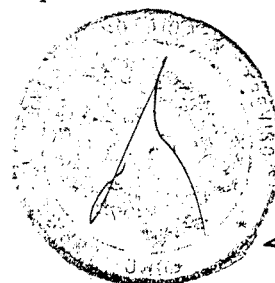
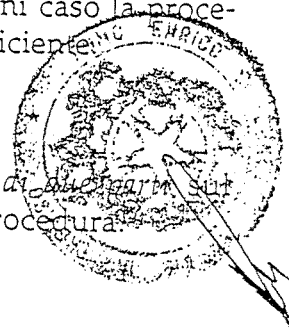


10/10

della sola fase di mediazione: in tal modo la procedura può essere adottata anche laddove esista già una controversia giudiziale in corso.

3. Lo scopo della procedura è di agevolare per quanto possibile una soluzione conciliativa della lite, con l'utilizzo di tutte le tecniche di risoluzione alternativa (ADR - *Alternative Dispute Resolution*) disponibili, e qualora questa debba essere risolta in contenzioso di offrire alle parti, per le controversie minori (le più frequenti) una procedura semplificata a costi ragionevolmente limitati e prefissati.
4. La procedura è suscettibile di essere utilizzata anche *fra parti non aventi sede allo stesso Stato*. Essa garantisce l'equilibrio fra le parti (ad es. il fatto che la procedura possa aver luogo in uno Stato terzo, venga gestita da mediatori o arbitri di nazionalità terza rispetto a quella delle parti, e debba svolgersi nella lingua che ha caratterizzato i rapporti commerciali fra le parti).
5. La procedura è intesa poi a *rispettare la libertà delle parti*, dalla determinazione del mediatore o degli arbitri, alla lingua del procedimento, alla sede dello stesso. Alla Corte spetta la determinazione finale di tali elementi, ma è politica della Corte confermare l'indicazione concorde delle parti al proposito se non sussistono fondate ragioni per deliberare diversamente.
6. La *sede della procedura* può essere fissata sia in Italia che all'estero. La fissazione in un luogo diverso dalla sede della Curia Mercatorum in Treviso comporta solamente un aumento dei costi generati dalla trasferta.

La procedura, se si svolge in Italia è regolata dalle norme italiane, che di recente in tema di arbitrato si sono adeguate a standards evoluti. In ogni caso la procedura è intesa essere il più possibile de-nazionalizzata ed autosufficiente.
7. La procedura è applicabile anche alle controversie *fra più di due parti*, presupposto naturalmente che siano d'accordo nell'aderire alla procedura.
8. I *costi* della procedura sono per quanto possibile contenuti, soprattutto se le parti riescono a transare la controversia o se l'arbitrato è di tipo "rapido".



A handwritten signature, possibly "M. I.", written in ink.

La fase di *mediazione* prevede complessivamente a carico delle parti, ripartiti in eguale misura:

- un costo amministrativo fisso di lire 1.000.000;
- un costo aggiuntivo variabile a seconda dell'esito del tentativo di conciliazione (dall'1 al 5% del valore della lite in caso di transazione riuscita e dallo 0,5 all'1% in caso contrario);

L'*arbitrato rapido* prevede invece i seguenti costi, che possono anche essere posti interamente a carico della parte soccombente:

- il costo amministrativo fisso sopra citato di lire 1.000.000;
- un costo fisso di 2 o 5 o 7 milioni a seconda del valore della controversia (rispettivamente sino a 30 milioni, da 30 a 100 milioni, ed oltre 100 milioni);

L'*arbitrato ordinario* prevede infine i seguenti costi, che possono anche essere posti interamente a carico della parte soccombente:

- il consueto costo amministrativo fisso di lire 1.000.000;
- un costo percentuale a seconda del valore della controversia (dal 3 al 15%);

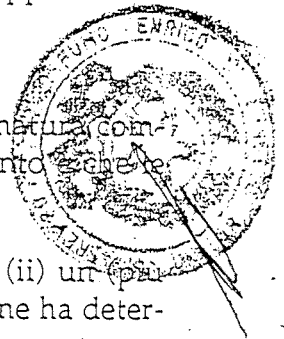
In tutti tali casi, i costi possono aumentare in ragione del fatto che la procedura si svolga, in tutto o in parte, in sede diversa da quella della Curia Mercatorum e dalle spese di trasferta di mediatori o arbitri.

9. La Curia Mercatorum mantiene *elenchi di soggetti* costantemente aggiornati ed addestrati alle tecniche ADR *abilitati a svolgere la funzione di arbitro o mediatore*. Chiunque può avere accesso a tali elenchi previa verifica della sua idoneità ed a condizione mantenga l'aggiornamento necessario.

In ogni caso le parti possono indicare come mediatore o arbitro persona non iscritta agli elenchi ed è politica della Corte confermare tali designazioni se non sussistono motivi d'inopportunità. La Corte stessa designa come mediatore o arbitro persona non presente negli elenchi in tutti i casi laddove ciò sia opportuno.

10. Presupposto naturalmente necessario affinché delle controversie (di natura commerciale e non) possano essere risolte in base al presente Regolamento ~~è che le~~ parti in lite convengano di adeguarvisi.

A tal fine è necessario (i) un accordo espresso a lite insorta, ovvero (ii) un ~~(più)~~ consigliabile) preventivo accordo inserito nel contratto la cui esecuzione ha determinato l'insorgere della controversia.



[Handwritten signature]

Nella seconda ipotesi è opportuno l'utilizzo delle seguenti formule standard, che possono a piacere delle parti essere integrate dall'indicazione della *sede* della procedura (la fissazione di una determinata sede non esclude che singoli atti del procedimento possano svolgersi altrove, anche all'estero); della *lingua* in cui la stessa deve tenersi; del tipo di arbitrato (se "rapido" o "ordinario"); e se esso debba essere deciso secondo diritto o equità.

(Si tenga presente che in contratti fra operatori aventi sede in Italia formalizzati su base di standard predisposti da una delle parti, le clausole debbono essere espressamente approvata per iscritto dall'altra parte).

CLAUSOLA TIPO

ITALIANO

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato della Curia Mercatorum Treviso.

FRANCESE

Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement en conformité au Règlement de Médiation/Arbitrage de la Curia Mercatorum Treviso.

INGLESE

Any disputes relating to the present contract shall be definitely settled in accordance with the Mediation/Arbitration Rules of Curia Mercatorum Treviso.

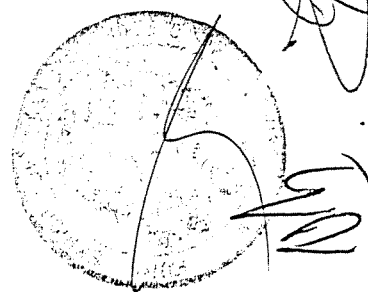
TEDESCO

Alle aus dem gegenwärtigen Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der Vergleichs- und Schiedsgerichtordnung der Curia Mercatorum Treviso.

SPAGNOLO

Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Mediación y Arbitraje de la Curia Mercatorum Treviso.

[da inserire eventuali altre clausole-tipo in lingue diverse: es. RUSSO, SERBO-CROATO, SLOVENO, UNGHERESE, ...]



Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento

- 1.1. Il presente regolamento (in seguito, il "Regolamento") disciplina la procedura (in seguito, la "Procedura") per la risoluzione di controversie relativamente le quali le parti in lite abbiano convenuto di adottare il Regolamento Mediazione/Arbitrato della Curia Mercatorum di Treviso o comunque fatto rinvio alle procedure da questo disciplinate.
- 1.2. La Procedura è applicabile sia alle controversie interne italiane che a quelle di natura internazionale.

Articolo 2. Amministrazione della procedura

- 2.1. La Procedura è amministrata, nei modi previsti dal presente Regolamento, dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie (in seguito, la "Corte") costituita in seno alla Curia Mercatorum Treviso.
- 2.2. La Corte in quanto tale non interviene nella Procedura come mediatore o arbitro.

Articolo 3. Mediatori ed Arbitri

- 3.1. I mediatori e gli arbitri che intervengono nella Procedura in conformità al presente Regolamento (rispettivamente, i "Mediatori" e "Arbitri" o "componenti il



Handwritten signature and initials, possibly 'F. S. M.' or similar, located at the bottom right of the page.

Tribunale Arbitrale") sono nominati dalla Corte., tenendo conto delle eventuali indicazioni delle parti.

Nella scelta di Mediatori ed Arbitri la Corte tiene conto, non essendone peraltro vincolata, del fatto che l'interessato sia ricompreso tra i nominativi di cui alle liste di Arbitri e Mediatori tenute dalla Curia Mercatorum.

In caso di pluralità di componenti il Tribunale Arbitrale:

- ii) ciascuna parte può indicare alla Corte un nominativo di chi desidera sia designato Arbitro. Tale indicazione non è vincolante per la Corte, la quale peraltro, in assenza di motivi d'incompatibilità o altra inopportunità, conferma l'indicazione nominando Arbitro l'interessato;
- ii) la Corte indica chi fra i componenti il Tribunale Arbitrale assume la carica di Presidente dello stesso.

3.2. Non vi è alcuna preclusione quanto alla nazionalità di Mediatori o Arbitri.

3.3. Mediatori e Arbitri debbono essere e rimanere indipendenti dalle parti, neutrali ed imparziali.

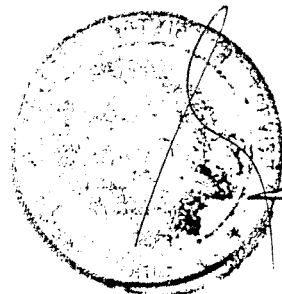
Contestualmente all'accettazione dell'incarico di Mediatore o Arbitro, l'interessato deve dichiarare per iscritto alla Corte qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio agli occhi delle parti la sua indipendenza, neutralità ed imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare alla Corte qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Componenti della Corte o del suo Segretariato non possono essere designati come Mediatori o Arbitri.

3.4. In caso di controversie fra parti aventi sede in Stati diversi, Mediatori e Arbitri debbono essere designati fra persone a conoscenza della lingua prevalentemente utilizzata dalle parti nei loro rapporti.

3.5. Un Arbitro può essere sostituito su decisione insindacabile della Corte in seguito a rikusazione di una parte per mancanza di indipendenza o imparzialità o per altri gravi, specificati e comprovati motivi. La rikusazione deve essere fatta con comunicazione scritta alla Corte, entro 10 giorni dalla designazione ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di rikusazione.

3.6. Accettato il mandato, Mediatori ed Arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono, in ogni caso, essere presentate alla Corte, la quale decide insindacabilmente sulla loro accettazione.



Handwritten signature and initials.

- 3.7. La sostituzione di Mediatori o Arbitri che per qualunque motivo venissero a mancare nel corso della Procedura, deve avvenire a cura della Corte, nel tempo più breve, secondo le stesse modalità previste per la designazione della persona sostituita.

Articolo 4. Consulenti e difensori

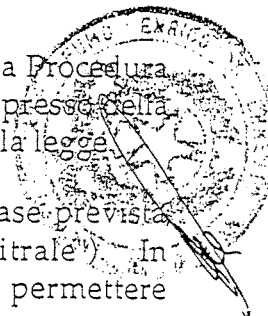
- 4.1. Le parti possono agire personalmente nella procedura.
- 4.2. Esse possono comunque farsi assistere o rappresentare, previa comunicazione alla Corte, da consulenti e/o difensori anche non abilitati a rappresentare o difendere in giudizi avanti giudici ordinari.

Articolo 5. Comunicazioni

- 5.1. Salvo quanto disposto all'art. 15 o diversa determinazione di Mediatori o Arbitri incaricati della Procedura, tutte le comunicazioni scritte e la documentazione prodotta dalle parti o da terzi che intervengono nella Procedura, debbono essere indirizzate alla Corte in tante copie sufficienti per la Corte, per i Mediatori o gli Arbitri incaricati e per ciascuna controparte.
- 5.2. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo domicilio portato a conoscenza della Corte.
- 5.3. Laddove il presente Regolamento preveda una comunicazione scritta entro una determinata scadenza, la comunicazione s'intende tempestivamente avvenuta con l'invio entro tale data a mezzo posta, corriere ovvero telefax seguito da conferma postale. Mediatori ed Arbitri hanno comunque facoltà di considerare tempestiva una comunicazione fatta oltre il termine fissato per giustificati motivi.

Articolo 6. Segretezza

- 6.1. Qualsiasi informazione o documento fornito dalle parti nel corso della Procedura ha carattere riservato e non può essere divulgato senza il consenso espresso della parte che lo ha fornito, salvo che per l'esercizio dei rimedi previsti dalla legge.
- 6.2. La Corte può pubblicare estratti dei lodi emessi al termine della fase prevista dalla Parte IV del presente Regolamento (in seguito, "Fase Arbitrale"). In mancanza di autorizzazione delle parti, gli estratti non debbono permettere l'identificazione delle parti.



Handwritten signature and initials, possibly 'J. N. I.' or similar, written in dark ink.

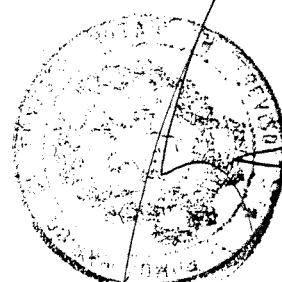
Le transazioni raggiunte al termine della fase di mediazione di cui alla Parte III del presente Regolamento (in seguito, "Fase di Mediazione") non possono essere rese pubbliche senza previo consenso delle parti, salvo il caso d'inadempimento a tali transazioni. In tale ipotesi, a richiesta della parte che ha sofferto l'inadempimento, la Corte può adeguatamente pubblicizzare l'avvenuta transazione ed il relativo inadempimento.

Articolo 7. Spese della procedura

- 7.1. Le spese della Procedura comprendono:
- a) i diritti amministrativi di cui alla Tariffa, lettera A;
 - b) le competenze per Mediatori e Tribunali Arbitrali di cui alla Tariffa, rispettivamente lettera B e lettere C e D;
 - c) le altre spese resesi necessarie nel corso della procedura.
- 7.2. Nel valutare il valore della lite al fine della determinazione delle voci in Tariffa, si ha riguardo alla somma delle pretese di tutte le parti.
- 7.3. La Corte ha facoltà di variare la Tariffa, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.
- 7.4. I costi della Procedura sono dovuti in solido dalle parti.
- 7.5. Per quanto attiene le voci sub art. 7.1., lett. b) e c), la Curia Mercatorum effettuando pagamenti a Mediatori, Tribunali Arbitrali e terzi che intervengono nella Procedura, ha funzioni di mera tesoreria, agendo per conto ed in nome delle parti.

Articolo 8. Composizione extra-procedurale della controversia

- 8.1. Le parti, qualora compongano una controversia regolata dal presente Regolamento in un modo non previsto dallo stesso, ne debbono dare pronta comunicazione alla Corte.
- 8.2. Se il fascicolo è già stato trasmesso al Mediatore o al Tribunale Arbitrale, le parti possono chiedere che di tale composizione venga dato atto in conformità alla procedura. In caso contrario, la Corte dichiara l'estinzione della procedura, dà comunicazione al Mediatore o al Tribunale Arbitrale ed esentandoli dal procedere ulteriormente.
- 8.3. Le parti sono tenute al pagamento delle spese di procedura come determinate dalla Corte precedentemente al ricevimento della comunicazione di avvenuta



composizione, salva la facoltà della Corte di modificare tale determinazione secondo le circostanze del caso.

Articolo 9. Lacune ed interpretazione del Regolamento

- 9.1. Nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, Mediatori, Tribunali Arbitrali e Corte procedono per analogia secondo lo spirito di detto Regolamento.

Articolo 10. Entrata in vigore e durata del Regolamento

- 10.1 Il presente Regolamento con i suoi allegati entra in vigore il
- 10.2 Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dalla Corte. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.



[Handwritten signature]

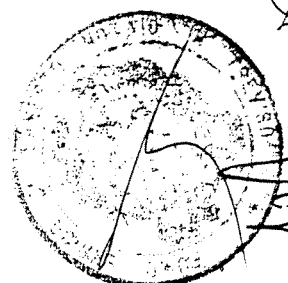
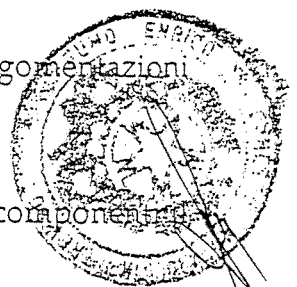
[Handwritten signature]

Parte II

LA PROCEDURA

Articolo 11. Avvio della Procedura. La Domanda

- 11.1. Chiunque desideri ricorrere alla Procedura (in seguito l'"Attore") deve a tal fine far pervenire al Segretariato della Corte ed alla/e controparte/i una domanda (in seguito, la "Domanda").
- 11.2. La Domanda deve essere sottoscritta dall'Attore e deve contenere le seguenti informazioni:
- a) nome dell'Attore (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
 - b) domicilio eletto dall'Attore per le comunicazioni;
 - c) nome del rappresentante dell'Attore nella Procedura e indicazione dei necessari poteri di rappresentanza per transigere la controversia o designare arbitri;
 - d) nome o denominazione e indirizzo conosciuto di ciascuna parte convenuta (in seguito, il "Convenuto");
 - e) il testo dell'accordo precedente o successivo all'insorgere della lite che faccia riferimento alla Procedura, se esistente ovvero, in mancanza, l'invito a ciascuna controparte ad aderire alla Procedura, nella sua interezza o relativamente alla sola Fase di Mediazione;
 - f) un'esposizione sommaria dei fatti e della pretesa e delle argomentazioni su cui la pretesa si fonda;
 - g) la documentazione essenziale su cui si basa la pretesa;
 - h) eventuali indicazioni per la nomina del Mediatore e/o dei componenti il Tribunale Arbitrale;
 - i) la prova dell'avvenuto pagamento dei costi previsti in Tariffa, alla lett. A, 1.



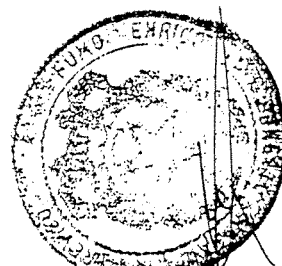
- 11.3. La Domanda viene comunicata per iscritto, con le dovute osservazioni, dalla Corte alla/e altra/e parte/i, entro 10 giorni dalla presentazione della Domanda stessa alla Corte con invito a comunicare alla Corte la Risposta di cui all'articolo seguente.
- 11.4. La Procedura s'intende avviata alla data di ricevimento della Domanda da parte della Corte.

Articolo 12. La Risposta

- 12.1. Ciascun Convenuto ha tempo 20 giorni dal ricevimento della Domanda, per comunicare alla Corte la sua risposta scritta alla Domanda (qui di seguito "Risposta").
- 12.2. La Risposta deve essere sottoscritta dal Convenuto e contenere le seguenti informazioni:
- a) nome del Convenuto (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
 - b) domicilio eletto dal Convenuto per le comunicazioni;
 - c) nome del rappresentante del Convenuto nella Procedura e indicazione dei necessari poteri di rappresentanza per transigere la controversia o designare arbitri;
 - d) le osservazioni sulla Domanda ed in particolare, se richiesta, l'assenso o il diniego alla proposta di adottare la Procedura, nella sua intierezza o relativamente alla sola Fase di Mediazione;
 - e) l'eventuale domanda riconvenzionale;
 - f) un'esposizione sommaria dei fatti e della pretesa e delle argomentazioni su cui la Risposta si fonda;
 - g) la documentazione essenziale su cui si basa la Risposta;
 - h) la prova dell'avvenuto pagamento dei costi previsti in Tariffa, alla lett. A, 2.

Articolo 13. Replica

- 13.1. Qualora una Risposta contenga domande riconvenzionali l'Attore e ciascun altro Convenuto possono comunicare alla Corte una Replica entro 10 giorni dal ricevimento della Risposta.



Articolo 14. Determinazione di tipo e sede della procedura

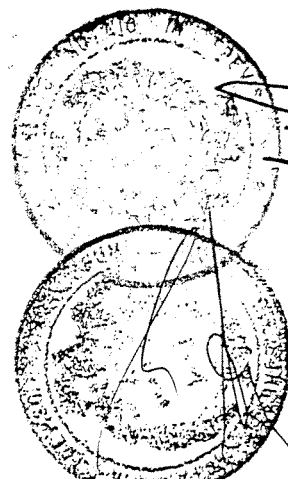
14.1. Scaduto il termine per la comunicazione della Risposta, la Corte:

- a) in presenza di una assolutamente manifeste inesistenza o invalidità di un accordo per la sottomissione alla Procedura, delibera di non dare ulteriore corso alla Procedura;
- b) laddove tutte le parti risultino aderire alla Procedura e non manifestino contrarietà ad esperire la Fase di Mediazione, avvia la Fase di Mediazione;
- c) in tutti gli altri casi, avvia la Fase Arbitrale.

dando di ciò comunicazione scritta alle parti, con indicazione, laddove venga avviata la Procedura, della sede della stessa determinata sulla scorta delle indicazioni delle parti e di ogni altra circostanza utile.

Articolo 15. Misure cautelari o provvedimenti d'urgenza

- 15.1. Ciascuna parte s'impegna, dopo l'avvio della Procedura a non chiedere la concessione di misure cautelari o provvedimenti d'urgenza a suo favore contro un'altra parte, senza previa autorizzazione scritta della Corte.
- 15.2. La richiesta per autorizzazione deve essere presentata per iscritto alla Corte, la quale rende la propria decisione in merito nel tempo più breve possibile dandone informazione alle altre parti, al Mediatore o al Tribunale Arbitrale solo quando tale notizia non pregiudica gli interessi della parte richiedente.
- 15.3. Il fatto che una parte proceda alla richiesta di misure cautelari o provvedimenti d'urgenza senza chiedere previa autorizzazione alla Corte o laddove la Corte ha negato tale autorizzazione, è considerata grave scorrettezza procedurale, anche ai fini della ripartizione fra le parti delle spese di Procedura.



Parte III

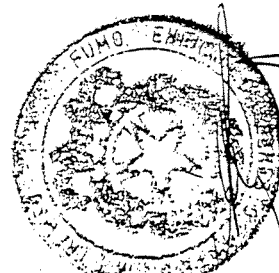
FASE DI MEDIAZIONE

Articolo 16. Designazione del Mediatore e trasmissione del fascicolo

- 16.1. La Corte nel tempo più breve dalla comunicazione di risoluzione di attivare la Fase di Mediazione di cui alla presente Parte III, forma il fascicolo della controversia con gli atti ed i documenti fornitile dalle parti, e - dandone comunicazione scritta alle parti - designa uno o più Mediatori (in seguito, il "Mediatore") ai sensi del precedente art. 3.1.
- 16.2. La Corte trasmette il fascicolo al Mediatore dopo aver ricevuto la sua accettazione scritta dell'incarico.

Articolo 17. Procedura

- 17.1. Il Mediatore, ricevuto il fascicolo, agisce al meglio al fine di transare la controversia. In particolare, il Mediatore può:
- a) consultarsi con le parti, anche separatamente, come pure con i loro consulenti o persone a conoscenza dei fatti;
 - b) proporre soluzioni ed anticipare il suo parere sull'esito di un'eventuale prosecuzione della lite;
 - c) richiedere alle parti informazioni e documentazione supplementari;
 - d) intervenire nella transazione determinandone in tutto o in parte gli elementi su mandato congiunto delle parti.



Articolo 18. Cessazione della Fase di Mediazione

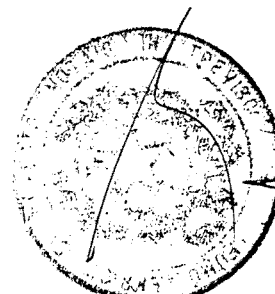
- 18.1. Il Mediatore determina la cessazione della Fase di Mediazione qualora:
- a) le parti raggiungano un accordo transattivo;
 - b) appaia evidente che alcun accordo transattivo può essere raggiunto entro un termine ragionevole dall'avvio della Fase di Mediazione.
- 18.2. Il Mediatore dà comunicazione scritta alla Corte dell'intervenuta cessazione della Fase di Mediazione, precisandone l'esito, il valore della lite e le spese sopportate e rendendo l'intero fascicolo.

Articolo 19. Cessazione per raggiunto accordo

- 19.1. Le parti, se raggiungono un'accordo transattivo, ne danno atto per iscritto con l'assistenza del Mediatore.
- 19.2. L'accordo transattivo così redatto viene fatto in tanti originali quante sono le parti più una per la Corte, alla quale viene trasmesso a cura del Mediatore.
- 19.3. Salvo diverso espresso accordo, l'accordo transattivo:
- i) non estingue per novazione il rapporto preesistente;
 - ii) può essere risolto da ciascuna parte in caso di inadempimento dell'altra a mezzo comunicazione scritta a tale effetto. La parte inadempiente è tenuta a corrispondere alle altre parti, oltre a quanto è tenuta a prestare in detto accordo, una somma corrispondente o un importo quantificato dalla Corte nel caso di obbligazione non monetaria, a titolo di penale, come pure le spese per la pubblicizzazione dell'inadempimento secondo le modalità stabilite dalla Corte su istanza della parte adempiente;
 - iii) può regolare anche questioni diverse da quelle che hanno formato oggetto della controversia.

Articolo 20. Cessazione per mancato accordo

- 20.1. Se le parti non raggiungono un'accordo transattivo, la comunicazione dell'art. 18.2 sopra non è motivata.
- 20.2. Una volta ricevuta detta comunicazione, la Corte:
- i) se le parti si sono accordate per aderire alla procedura relativamente alla sola Fase di Mediazione, dichiara chiusa la Procedura;
 - ii) diversamente, determina l'avvio della Fase Arbitrale;



dando di ciò comunicazione scritta alle parti.

Articolo 21. Spese della Fase di Mediazione

- 21.1. Una volta ricevuta da parte del Mediatore la comunicazione di cui all'art. 18.2. sopra, la Corte liquida le spese della Fase di Mediazione tenendo conto sia dei costi sopportati dal Mediatore, che delle competenze previste nella Tariffa alla lett. B,1 in caso di raggiunto accordo transattivo, ovvero alla lett. B,2 in caso contrario.
- 21.2. Le spese così liquidate sono ripartite, salvo che sia diversamente stabilito nell'accordo transattivo, in misura eguale fra le parti. Queste sono tenute solidalmente al loro pagamento.

Articolo 22. Carattere riservato della Fase di Mediazione. Preclusioni

- 22.1. Il comportamento delle parti e quant'altro emerso nel corso della Fase di Mediazione non può in alcun modo essere utilizzato dalle parti in alcuna eventuale successiva procedura contenziosa, compresa la Fase Arbitrale. Le parti mantengono la disponibilità delle prove altrimenti sussistenti.

Articolo 23. Incompatibilità del Mediatore

- 23.1. Salvo diverso accordo fra tutte le parti, chiunque abbia agito in qualità di Mediatore non può agire in qualità di difensore di alcuna parte, arbitro o testimone nel prosieguo della Procedura come pure in altri procedimenti giudiziali o arbitrali relativi alla medesima controversia.



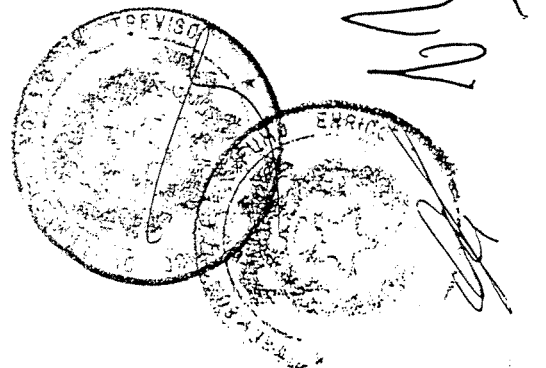
Parte IV FASE ARBITRALE

Articolo 24. Arbitrato Rapido ed Arbitrato Ordinario

- 24.1. Alle Procedure relative a controversie per importi eguali o inferiori ai 100 (cento) milioni di lire vengono applicate le disposizioni della presente Parte previste per l'"Arbitrato Rapido"; in caso contrario quelle previste per l'"Arbitrato Ordinario".
- 24.2. Al fine della determinazione del valore della controversia la Corte farà riferimento al solo ammontare in lite indicato dall'Attore nella Domanda. Eventuali domande riconvenzionali non verranno pertanto prese in considerazione. Tuttavia, ove eccezionalmente l'applicazione del principio suddetto possa portare a risultati irragionevoli, la Corte potrà decidere altrimenti, su istanza di una delle parti, in via discrezionale ed insindacabile.
- 24.3. Le parti possono, su accordo scritto, sottoporre ad Arbitrato Rapido le controversie relative ad importi eccedenti la somma di cui al primo paragrafo.
- 24.4. Laddove non altrimenti previsto, le disposizioni della presente Parte IV si applicano sia all'Arbitrato Rapido che all'Arbitrato Ordinario.

Articolo 25. Scritture di precisazione

- 25.1. La Corte, quando avvia la Fase Arbitrale di cui alla presente Parte IV del Regolamento invita per iscritto le parti a precisare le proprie domande, indicare i mezzi di prova e produrre i documenti di cui intende avvalersi nella procedura:
- (i) in caso di Arbitrato Rapido, entro 15 giorni, e
 - (ii) in caso di Arbitrato Ordinario, entro 30 giorni
- dal ricevimento della comunicazione.



Articolo 26. Ulteriori precisazioni, richieste, deduzioni e produzioni

- 26.1. Precisazioni delle domande, deduzioni, richieste di mezzi di prova e produzioni di documenti ulteriori rispetto a quelle di cui alle scritture di precisazione previste al precedente art. 25:
- i) nell'Arbitrato Rapido, non sono ammesse salva autorizzazione del Tribunale Arbitrale che reputi che sussistente un giustificato motivo impeditivo della loro tempestiva presentazione;
 - ii) nell'Arbitrato Ordinario, sono ammesse sino alla chiusura dell'istruttoria salvo il Tribunale Arbitrale decida diversamente.

Articolo 27. Spese della Fase Arbitrale (prima determinazione)

- 27.1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 25, la Corte determina le competenze del Tribunale Arbitrale in conformità alla Tariffa, e precisamente in base alla lett. C nel caso di Arbitrato Rapido ed alla lett. D in caso di Arbitrato Ordinario, invitando le parti ad effettuare il pagamento della somma così determinata nonché di quella relativa ai diritti amministrativi di cui alla lett. A,3 ed A,4 della Tariffa, nel termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione.
- 27.2. In qualsiasi momento, su istanza del Tribunale Arbitrale o d'ufficio, la Corte può richiedere alle parti ulteriori versamenti a copertura di spese di procedura. In caso di mancato integrale versamento, la Corte può sospendere la Procedura senza responsabilità alcuna né per la Corte né per il Tribunale Arbitrale.
- 27.3. Le parti sono tenute al pagamento in parti eguali degli importi determinati dalla Corte. Qualora una parte non provveda al pagamento, le altre parti possono fornire una garanzia sostitutiva secondo modalità indicate dalla Corte.

Articolo 28. Designazione del Tribunale Arbitrale e trasmissione del fascicolo

- 28.1. La Corte, scaduto il termine di cui all'art. 25 e verificato l'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art. 27, forma il fascicolo della controversia con i documenti forniti dalle parti, dandone comunicazione scritta alle parti insieme a copia delle scritture di precisazione e relativi documenti prodotte dalle altre parti, nomina il Tribunale Arbitrale ai sensi del precedente art. 3.1.
- 28.2. Il Tribunale Arbitrale è formato:
- i) in caso di Arbitrato Rapido, da un Arbitro unico;
 - ii) in caso di Arbitrato Ordinario, da uno o più arbitri, nel numero comunque dispari concordato dalle parti o, in mancanza determinato



dalla Corte avuto riguardo alla complessità della controversia ed ogni altra circostanza rilevante.

- 28.3. La Corte trasmette il fascicolo della causa al Tribunale Arbitrale dopo aver ricevuto da parte dei suoi componenti accettazione scritta dell'incarico.

Articolo 29. Sede dell'arbitrato

- 29.1. La sede dell'arbitrato è quella fissata per la Procedura ai sensi dell'art. 14. Essa può peraltro essere modificata dalla Corte tenendo conto delle eventuali diverse indicazioni delle parti.

Articolo 30. Svolgimento dell'Arbitrato Rapido

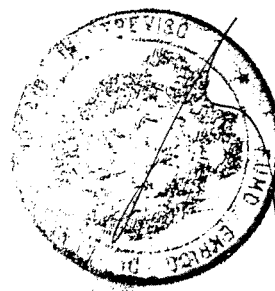
- 30.1. Dopo aver ricevuto il fascicolo, il Tribunale Arbitrale convoca con debito preavviso le parti avanti a sé per la loro audizione e per quella delle persone a conoscenza dei fatti di causa indicate in atti. Il Tribunale Arbitrale può a sua discrezione ammettere ulteriori persone o ridurre il numero delle persone da sentire.
- 30.2. Il Tribunale Arbitrale dirige l'istruttoria nei modi che ritiene più opportuni; può ammettere nuovi mezzi di prova secondo il suo apprezzamento, essendo comunque tenuto a rispettare il principio del contraddittorio e a dare alle parti eguale opportunità di argomentare e provare quanto da essa sostenuto in giudizio.
- 30.3. L'istruttoria viene concentrata in un'unica udienza, eccezionalmente in due. Ciascuna udienza dura al massimo una giornata.

Articolo 31. Svolgimento dell'Arbitrato Ordinario

a) Atto di missione

- 31.1. Dopo aver ricevuto il fascicolo e prima di dare inizio all'istruzione, il Tribunale Arbitrale redige un atto scritto il quale sulla scorta delle più recenti allegazioni delle parti contiene:

- i) nome delle parti (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante), e dei loro eventuali difensori;
- ii) domicilio eletto dalle parti per le comunicazioni;
- iii) nome del rappresentante nel procedimento e indicazione dei necessari poteri di rappresentanza per transigere la controversia o designare arbitri,



[Handwritten signature]

- iv) nome e domicilio del componente o dei componenti il Tribunale Arbitrale;
- v) un'esposizione dei fatti in controversia e della pretesa e delle parti;
- vi) l'individuazione delle questioni da risolvere;
- vii) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- viii) l'indicazione della lingua in cui si svolge l'arbitrato;
- ix) indicazione se l'arbitrato si svolge, ai sensi del presente Regolamento, secondo la procedura per Arbitrato Rapido ovvero per Arbitrato Ordinario;
- x) indicazione se l'arbitrato debba svolgersi, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, secondo equità o secondo determinate regole di diritto specificando in tal caso, se ciò non costituisce questione da risolvere, quali esse siano.

31.2. L'atto di missione viene sottoscritto dalle parti e dal Tribunale Arbitrale, in persona dell'Arbitro unico o dal suo presidente in caso di pluralità di Arbitri. In caso di rifiuto di una o più parti a sottoscrivere l'atto di missione, il Tribunale arbitrale procede dando atto del rifiuto nell'atto di missione.

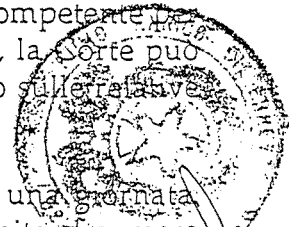
31.3. Un originale dell'atto di missione viene comunicato a ciascuna parte ed al Segretariato della Corte a cura del Tribunale Arbitrale.

b) *Istruttoria*

31.4. Il Tribunale Arbitrale dirige l'istruttoria nei modi che ritiene più opportuni; può ammettere nuovi mezzi di prova secondo il suo apprezzamento, essendo comunque tenuto a rispettare il principio del contraddittorio e a dare alle parti eguale opportunità di argomentare e provare quanto da essa sostenuto in giudizio.

31.5. Il Tribunale Arbitrale può nominare e sostituire consulenti, chiedere informazioni a pubbliche amministrazioni e rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per gli ausili ammessi dalla legge. Nel caso di nomina di consulente, la Corte può porre a carico delle parti, sentito il Tribunale Arbitrale, un acconto sulle relative spese.

31.6. Ciascuna udienza avanti il Tribunale Arbitrale dura al massimo una giornata. Fermo il limite previsto per rendere il lodo, non vi è di principio limite al numero delle udienze.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Articolo 32. Termini e norme per la decisione

32.1. Il Tribunale Arbitrale è tenuto a risolvere la controversia comunicando il lodo alle parti come previsto dall'art. 34, nel termine più breve possibile e comunque non oltre:

- i) 2 (due) mesi in caso di Arbitrato Rapido; e
- ii) 6 (sei) mesi in caso di Arbitrato Ordinario,

dal ricevimento del fascicolo, salva proroga concessa dalla Corte su istanza delle parti o del Tribunale Arbitrale.

32.2. Il Tribunale Arbitrale decide la controversia:

- i) nell'Arbitrato Rapido, secondo equità;
- ii) nell'Arbitrato Ordinario, secondo diritto salvo tutte le parti abbiano convenuto che il Tribunale Arbitrale decida secondo equità.

Il Tribunale Arbitrale tiene comunque conto delle intese contrattuali e delle eventuali prassi consolidate fra le parti nonché degli usi di commercio applicabili.

Articolo 33. Progetto di lodo e determinazione finale delle spese

33.1. Almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per rendere il lodo, il Tribunale Arbitrale trasmette alla Corte il progetto di lodo e ogni utile indicazione per valutare le spese di procedura.

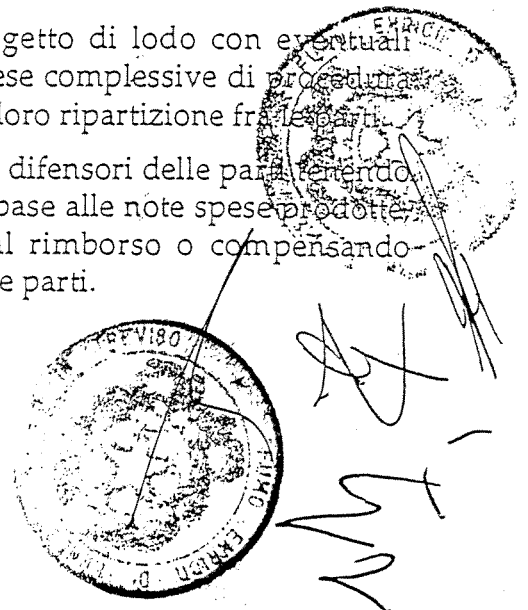
33.2. La Corte, fatte eventualmente al Tribunale Arbitrale osservazioni non vincolanti sul progetto di lodo, rende lo stesso al Tribunale Arbitrale quantificando le spese di procedura cui sono tenute le parti in aggiunta alle spese amministrative ed ai compensi per il Tribunale Arbitrale già fissati ai sensi dell'art. 27.

33.3. Le determinazioni della Corte in tema di spese sono vincolanti per le parti e per il Tribunale Arbitrale.

Articolo 34. Redazione del lodo

34.1. Il Tribunale Arbitrale, ricevuto dalla Corte il progetto di lodo con eventuali osservazioni, lo completa con l'indicazione delle spese complessive di procedura secondo le determinazioni della Corte e ne indica la loro ripartizione fra le parti.

34.2. Nel lodo, il Tribunale Arbitrale liquida gli onorari ai difensori delle parti tenendo conto dell'eventuale loro tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte, condannando se del caso la parte soccombente al rimborso o compensando discrezionalmente in tutto o in parte dette spese tra le parti.



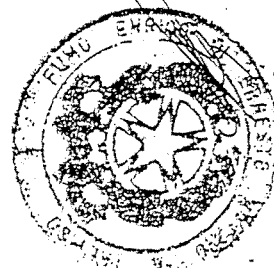
- 34.3. Il Tribunale Arbitrale redige il lodo in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Corte, e ciascun componente il Tribunale Arbitrale lo sottoscrive indicando luogo e data di sottoscrizione.
- 34.4. Il Tribunale Arbitrale, laddove sia composto da più Arbitri, delibera a maggioranza dei componenti; il lodo deve dare atto che esso è stato deliberato in conferenza personale dall'intero Tribunale Arbitrale. Ove un Arbitro si rifiuti di firmare, gli altri Arbitri ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.

Articolo 35. Comunicazione del lodo

- 35.1. Il lodo è comunicato dal Tribunale Arbitrale in copia autentica a ciascuna parte, anche per posta, contro ricevuta.
- 35.2. Il Tribunale Arbitrale comunica quindi alla Corte copia autentica del lodo e la prova dell'avvenuta sua comunicazione alle parti. Ricevuta tale comunicazione, la Corte dà alle parti ed al Tribunale Arbitrale comunicazione della cessazione della Procedura.

Articolo 35. Impugnazione del lodo

- 35.1. Il lodo è inappellabile. Le parti rinunciano ad ogni mezzo d'impugnazione cui possono per legge rinunciare.
- 35.2. Qualora il lodo venga dichiarato nullo, la controversia resta soggetta a risoluzione nel merito in conformità al presente Regolamento.

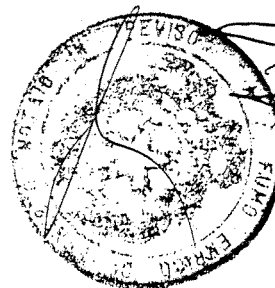


TARIFFA

(Gli importi s'intendono al netto di oneri, tasse o imposte)

A DIRITTI AMMINISTRATIVI

A,1	presentazione Domanda	500.000
A,2	presentazione Risposta	500.000
A,3	Arbitrato Rapido	500.000
A,4	Arbitrato Ordinario	(sul valore della lite):
	- per cause da 100 a 500 milioni	1%
	- per cause da 500 milioni a 1 miliardo	5 milioni + 0,5% sull'eccedenza di 500 milioni
	- per cause superiori ad 1 miliardo	7,5 milioni + 0,1% sull'eccedenza di 1 miliardo



B COMPETENZE PER IL MEDIATORE

(sul valore della lite):

B,1 transazione avvenuta

dall'1 al 5%

B,2 transazione fallita

dallo 0,5 all'1%

**C COMPETENZE PER IL TRIBUNALE ARBITRALE
- ARBITRATO RAPIDO -**

(in via forfettaria)

- per cause sino a 30 milioni

2.000.000

- per cause da 30 a 100 milioni

5.000.000

- per cause oltre i 100 milioni

7.000.000

**D COMPETENZE PER IL TRIBUNALE ARBITRALE
- ARBITRATO ORDINARIO -**

(sul valore della lite)

- per cause da 100 a 200 milioni

dal 5 al 7%

- per cause da 200 a 500 milioni

dal 5 al 7% su 200
milioni + dall'1 al 3%
sull'eccedenza di 200
milioni

- per cause da 500 milioni a 1 miliardo

dal 5 al 7% su 200 milioni + dall'1 al 3% su 300 milioni + dallo 0,5 all'1% sull'eccedenza di 500 milioni

- per cause superiori da 1 a 10 miliardi

dal 5 al 7% su 200 milioni + dall'1 al 3% su 300 milioni + dallo 0,5 all'1% su 500 milioni + dallo 0,2 allo 0,5% sull'eccedenza di 1 miliardo

- per cause superiori ai 10 miliardi

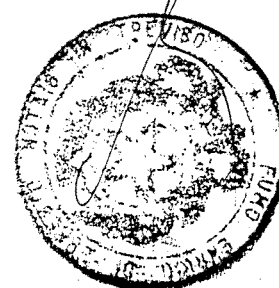
dal 5 al 7% su 200 milioni + dall'1 al 3% su 300 milioni + dallo 0,5 all'1% su 500 milioni + dallo 0,2 allo 0,5% su 9 miliardi + dallo 0,05 allo 0,2 sull'eccedenza di 10 miliardi

I pagamenti vanno effettuati a favore di CURIA MERCATORUM TREVISO a favore del c/c bancario n. presso o secondo le diverse modalità stabilite dalla Corte.



[Handwritten signature]

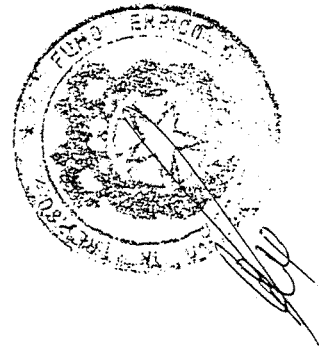
[Handwritten signature]



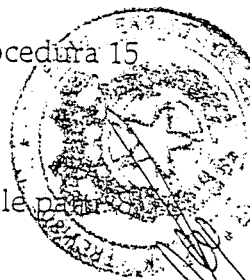
INDICE ANALITICO

(Il rinvio indica la pagina)

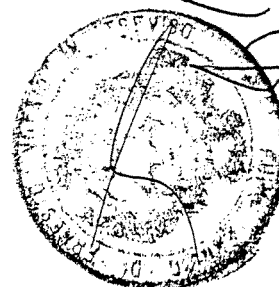
accordo transattivo 17
altre spese resesi necessarie nel corso della procedura 11
Ambito di applicazione del Regolamento 8
Amministrazione della procedura 8
approvazione espressa della clausola 7
Arbitrato Ordinario 19; 22
Arbitrato Rapido 19; 22
Arbitro unico 20
Atto di missione 21
Attore 13
audizione delle parti 21
autorità giudiziaria 22
avvio della Fase Arbitrale 17
avvio della Procedura 13
carattere riservato della fase di mediazione 18
cessazione della Fase di Mediazione 17
cessazione della Procedura 24
CLAUSOLE TIPO 7
competenze del Tribunale Arbitrale 20
COMPETENZE PER IL MEDIATORE 26
COMPETENZE PER IL TRIBUNALE ARBITRALE 26
competenze per Mediatori e Tribunali Arbitrali 11
composizione del Tribunale Arbitrale 20
Composizione extra-procedurale della controversia 11
comunicazione del lodo 24
comunicazione giunta oltre il termine fissato 10
comunicazioni alle parti 10
comunicazioni scritte 10
consulenti 22
consulenti e/o difensori 10
controversie (di natura commerciale e non) 6
controversie di natura internazionale 8
controversie fra parti aventi sede in Stati diversi 9
controversie fra più di due parti, sul presupposto naturalmente che siano d'accordo nell'aderire alla procedura. 5



controversie interne italiane 8
Convenuto 13; 14
Corte 8
Corte per la Risoluzione delle Controversie 4; 8
Curia Mercatorum 4
deliberazione del lodo 24
designazione del Mediatore 16
***** 20
determinazioni della Corte in tema di spese 23
diritti amministrativi 11; 25
diritto 23
DISPOSIZIONI GENERALI 8
documentazione prodotta 10
Domanda 13; 14
durata del Regolamento 12
entrata in vigore del Regolamento 12
equità 22; 23
Fase Arbitrale 19
impugnabilità del lodo 24
inadempimento dell'accordo transattivo 17
incompatibilità del Mediatore 18
Indipendenza, neutralità ed imparzialità 9
individuazione delle questioni da risolvere 22
informazioni a pubbliche amministrazioni 22
interpretazione del Regolamento 12
Introduzione 4
lacune del Regolamento 12
lingua in cui si svolge l'arbitrato 22
lodo dichiarato nullo 24
mancanza di indipendenza o imparzialità 9
manifeste inesistenza o invalidità di un accordo per la sottomissione alla Procedura 15
misure cautelari 15
modifiche al Regolamento 12
nazionalità di Mediatori o Arbitri. 9
Nomina di Mediatori e Arbitri, tenendo conto delle eventuali indicazioni delle parti 8
note spese 23
novazione 17
numero delle udienze. 22
onorari ai difensori 23
pagamenti 27
parti non aventi sede allo stesso Stato 5
persone a conoscenza dei fatti di causa 21
pluralità di componenti il Tribunale Arbitrale 9
prassi consolidate fra le parti 23



[Handwritten signature]



Presidente del Tribunale Arbitrale 9
principio del contraddittorio 21; 22
Procedura 8
procedura di mediazione 16
progetto di lodo 23
proroga 23
provvedimenti d'urgenza 15
pubblicazione dei lodi 10
pubblicizzazione delle transazioni 10
redazione del lodo 23
regole di diritto 22
Replica 14
ricusazione 9
rifiuto di firmare il lodo 24
rifiuto di una o più parti a sottoscrivere l'atto di missione 22
rinuncia al mandato 9
Risposta 14
scritture di precisazione 19
sede dell'arbitrato 21; 22
sede della procedura 5; 15
segretezza 10
sospensione della Procedura 20
sostituzione di Mediatori o Arbitri 9
spese della Fase di Mediazione 18
spese della Procedura 11
spese di procedura 23
Svolgimento dell'Arbitrato Ordinario 21
Svolgimento dell'Arbitrato Rapido 21
Tariffa 11; 25
tariffa professionale 23
termini per il deposito del lodo 23
termini per la presentazione di comunicazioni 10
tipo di Procedura 15
trasmissione del fascicolo 16; 20
udienza avanti il Tribunale Arbitrale 22
udienze 10
usi di commercio 23
valore della controversia 19
valore della lite 11

Giuseppe Zanici
Giovanni Zanici
Pancrazio Zanici
Giovanni Zanici

Giovanni Zanici
Giovanni Zanici
Giovanni Zanici
Giovanni Zanici
Giovanni Zanici



Copia conforme al suo originale munito delle firme dalla
Legge prescritte che si rilascia *per uso consentito*
previsto l. 18 settembre 1995

